

N. R.G. 2016/54242



**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**  
**PROTEZIONE INTERNAZIONALE CIVILE**

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **54242/2016** promossa da:

xxxxxxx, nato a xxxxxxxxxxxx, nella regione di Tamba, (Senegal) il xxxxx1997, elettivamente domiciliato in Milano, Via Podgora n. 15, presso lo Studio dell'avv. Simona Paci, che lo rappresenta e difende come da delega in calce al ricorso introduttivo.

- ricorrente -

E

**MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE DI MILANO**

- resistente -

E

Con l'intervento del **PUBBLICO MINISTERO**.

Conclusioni del ricorrente: previa sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, in via principale riconoscere al ricorrente lo *status* di rifugiato; in via subordinata riconoscergli la protezione sussidiaria; in via ulteriormente subordinata accertare i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ex art. 5 D.Lvo 286/1998.

Con ricorso ex art. 35 D.lgs n. 25/2008, tempestivamente depositato in data 11.10.2016, il xxxxxxx impugnava il provvedimento emesso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento dello *Status* di Rifugiato di Milano, notificatogli in data 12.09.2016, provvedimento che aveva rigettato la sua richiesta di protezione internazionale.

Fissata l'udienza per l'audizione del ricorrente, effettuati gli adempimenti di cui all'art. 19 co. 6 D. Lgs. 150/2011, l'Amministrazione statale opposta non si costituiva, ma provvedeva ad inviare, in data 21.01.2017, gli atti relativi alla fase amministrativa del giudizio. Esperita l'audizione e la fase



istruttoria, la difesa del ricorrente precisava le conclusioni come indicato e la causa veniva trattenuta in decisione.

In sede di audizione giudiziale il ricorrente ha riferito di essere nato nella regione di Tamba (Senegal), a xxxxxx, il xxxxx1997, di etnia wolof e di religione mussulmana. Ha dichiarato di avere frequentato la scuola per 11 anni e di essere figlio unico e di avere ancora il padre che vive in Senegal, mentre la madre sarebbe deceduta. Avrebbe lasciato il paese nel gennaio 2014, perché omosessuale. In particolare il ricorrente ha riferito di avere un caro amico, con il quale avrebbe scoperto il proprio orientamento sessuale. Durante un rapporto sarebbe stato scoperto dal padre che l'avrebbe picchiato violentemente. L'istante avrebbe trovato rifugio presso un amico, poi, a causa delle voci che si andavano diffondendo circa la sua omosessualità, avrebbe lasciato il paese passando per il Mali, Burkina Faso, Niger, Libia, arrivando, infine in Italia il 22.02.2016.

L'esponente ha chiarito che la condizione di omosessuale in Senegal è molto pericolosa perché *“Essere omosessuali in Senegal mette a repentaglio la tua vita e ti può fare arrestare: la pena è la condanna a morte. Per me era rischioso perché nella mia zona cominciavano a girare voci sulla mia omosessualità.”*

#### **La domanda è fondata e deve essere accolta.**

Per quanto riguarda la domanda preliminare di pronuncia della sospensione del provvedimento amministrativo impugnato, questo Giudice rileva come, a norma dell'art. 35 D.Lvo n. 25/2008, il deposito del ricorso introduttivo del giudizio ha l'effetto di sospendere l'efficacia del provvedimento che ha respinto la domanda di protezione internazionale; si tratta di un caso di sospensione automatica *ex lege*, che esclude la necessità di una pronuncia specifica del giudicante.

La Commissione territoriale ha motivato il rigetto sulla base della circostanza che il racconto fatto dal ricorrente sul percorso che lo ha portato ad essere omosessuale è stereotipato e privo di riscontri emotivi che rendano credibile tale scelta. Questo Giudice, viceversa, sulla base di quanto emerso in audizione e della documentazione integrativa prodotta, ritiene fondate le ragioni del ricorrente.

In particolare, il giudicante osserva quanto segue:

- il racconto fornito dallo xxxxxxxx in sede di audizione è risultato sostanzialmente coerente, e non in contrasto con quanto riportato avanti alla Commissione territoriale; l'esponente ha



descritto la progressiva presa di coscienza del proprio orientamento sessuale, attraverso la frequentazione di un amico e la visione di film pornografici, la reazione violenta del padre quando ha scoperto le inclinazioni del figlio e soprattutto la progressiva diffusione delle notizie riguardanti quelle inclinazioni in una società omofoba e nella quale le relazioni gay, oltre che un atto contro natura, sono considerate reato.

- L'istante ha dichiarato di avere avuto altre relazioni omosessuali, sia durante la fuga (non in Mali), sia in Italia.
- E' pur vero che l'ultimo compagno del ricorrente si è rifiutato di venire a rendere testimonianza in udienza, come proposto dallo stesso xxxxxx, ma vi è stato comunque un tentativo di indurlo a testimoniare e risulta a verbale (udienza del 23.03.2017) che lo stesso abbia *“dichiarato al difensore di avere intrattenuto una relazione solo di tipo occasionale con il ricorrente”*.
- Inoltre, la difesa dell'esponente ha prodotto copiosa documentazione dalla quale emerge l'orientamento sessuale del ricorrente; in particolare, lo stesso si è sottoposto a valutazione da parte della dott. Gabriella Friso, facente parte del direttivo dell'Associazione “Certi Diritti” (alla quale il ricorrente è iscritto – doc. 19), responsabile dell'ufficio Diritti di Les Cultures di Lecco e collaboratrice del gruppo IO (Immigrazione Omosessualità) (doc. 17), la quale ha attestato: *“ Il ragazzo parla del suo orientamento sessuale con difficoltà e questo è ben comprensibile perché proviene da un paese dove essere omosessuali è considerata una colpa gravissima, inoltre è molto diffidente ed ha una grande paura di essere riconosciuto come gay all'interno della struttura d'accoglienza. Apparentemente il ragazzo è consapevole del suo orientamento sessuale anche se alcune sue affermazioni fanno intendere che in realtà, il suo percorso di accettazione non sia stato elaborato: lui ancora oggi afferma di essere “diventato” gay. A questo proposito faccio rilevare che quanto indicato nell'ordinanza di diniego (e cioè che il racconto fatto dal richiedente sul percorso che lo ha portato ad essere omosessuale è stereotipato e privo di riscontri emotivi che rendano credibile tale scelta), è assolutamente fuorviante ai fini della valutazione dell'orientamento sessuale del ragazzo in quanto il percorso e i riscontri emotivi spesso sono difficili da esprimere anche dai ragazzi italiani, figuriamoci da ragazzi provenienti da*



*Paesi dove sia lo Stato che la religione condannano e perseguono questa condizione personale.” Ed ancora “Questa sua preoccupazione continua di essere scoperto mi è stata confermata anche dal sig. xxxx che è l’unica persona con cui il ragazzo abbia instaurato una relazione di amicizia e che incontra e vede regolarmente.: il ragazzo, nonostante questo signore sia anziano, non vuole che lo accompagni nelle vicinanze del centro di accoglienza, è sempre sospettoso e più volte gli ha esternato questa preoccupazione. Dopo avergli detto che mi occupo anche di richiedenti asilo LGBTI e che tutto ciò che mi avrebbe detto sarebbe rimasto assolutamente segreto, ha risposto alle mie domande. .... In Italia xxx ha raccontato di avere avuto alcuni rapporti con un italiano conosciuto all’interno del Parco Nord di Sesto San Giovanni, zona notoriamente conosciuta nell’ambiente omosessuale per incontri occasionali. Quando gli ho proposto di essere messo in contatto con qualche associazione gay, anche solo per poter parlare liberamente, con l’assicurazione di trovare delle modalità che mantengano il suo segreto, ha accettato ...”*

- xxxx ha incontrato, in data 3.04.2017 il presidente dell’Associazione “Renzo e Lucio LGBTs”, sig. Mauro Pirovano, che ha dichiarato: *”Ndiaye Fadel si è detto interessato ad incontrare altri soci di Renzo e Lucio LGBTs e a partecipare ad attività proposte dall’associazione, anche perché l’associazione opera lontano dall’ambito territoriale della struttura che ospita il ragazzo, evidentemente molto preoccupato che altri ospiti del centro in cui si trova lo possano identificare come gay, con il rischio di subire da parte di altri richiedenti asilo del suo stesso paese o di altri paesi intrisi di cultura omofoba, nuove discriminazioni. Per quanto esposto ed in base alle nostre esperienze, emerge in modo molto chiaro che il ragazzo in questione è omosessuale, necessita di un forte supporto umano per proseguire il percorso di crescita in armonia con il suo orientamento sessuale e di una rete di relazioni, fin qui molto scarsa, per dargli maggiore sicurezza.”*

Alla luce delle indicate evidenze fattuali e documentali, questo Giudice osserva, in diritto, quanto segue. L’art. 2 del D.Lvo 19.11.2007 n. 251 dispone, conformemente alla Convenzione sullo *status* dei rifugiati firmata a Ginevra il 28.7.1951 e ratificata con L. 24.7.1954 n. 722, che rifugiato è il



*cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o non vuole avvalersi della protezione di tale Paese. Ai sensi degli art. 5 e 7 del medesimo D.Lvo, ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale, gli atti di persecuzione paventati debbono essere sufficientemente gravi, per natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, potendo assumere, tra le altre, la forma di atti di violenza fisica o psichica, di provvedimenti legislativi, amministrativi e giudiziari discriminatori; responsabili della persecuzione o del danno grave debbono essere lo Stato, partiti od organizzazioni che controllano lo Stato od una parte consistente del suo territorio; soggetti non statuali, se i soggetti sopra citati, comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione.*

L'art. 3 del medesimo D.Lvo dispone che, ai fini del riconoscimento dello *status* di rifugiato o dell'attribuzione della protezione sussidiaria, il richiedente debba presentare tutti gli elementi e la documentazione necessaria a motivare la relativa domanda. In ragione delle serie difficoltà in cui può trovarsi l'interessato nell'assolvere all'onere probatorio, lo stesso art. 3 ne prevede però l'attenuazione. Si precisa, altresì, che i principi che regolano l'onere della prova, incombente sul richiedente, devono essere interpretati secondo le norme di diritto comunitario contenute nella Direttiva 2004/83/CE, sicché l'autorità amministrativa ed il giudice devono svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali. Si deve, pertanto, ravvisare un dovere di cooperazione del giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti ed una maggiore ampiezza dei suoi poteri ufficiosi (Cass. S.U. n. 27310/2008), che non comporta, beninteso, che il richiedente protezione sia esonerato dalla prova (*"L'onere probatorio, deve dunque essere assolto seppur in via indiziaria tenendo conto delle difficoltà connesse a volte ad un allontanamento forzato e segreto, ma comunque a mezzo elementi aventi carattere di precisione, gravità e concordanza, desumibili dai dati, anche documentali, offerti al bagaglio probatorio (...)*Il fatto che tale onere debba intendersi in senso attenuato non incide sulla necessità della sussistenza sia della persecuzione sia del suo carattere personale e diretto per le ragioni rappresentate a sostegno della sua rivendicazione (cfr. Cass. n. 26278/05), e soprattutto non pone a carico dell'amministrazione



*alcuno speculare onere ne' di concedere il beneficio del dubbio, ne' di smentire con argomenti contrari le ragioni addotte dall'istante.*" Cass. 18353/06).

Rapportando quanto emerge dalla normativa al caso di specie, va riconosciuto al ricorrente lo *status* di rifugiato, in quanto i fatti narrati dallo xxxx, che ha dichiarato di essere scappato dal Senegal a causa del proprio orientamento sessuale, integrano il rischio di persecuzione grave diretta e personale, in quanto appartenente ad un particolare gruppo sociale, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo sopra richiamato.

La Cassazione, con la sentenza depositata il 20 settembre 2012, ha affermato un importante principio in materia di protezione internazionale e cioè che l'esistenza di norme penali sanzionatorie degli atti omosessuali (nella specie l'art. 319 del codice penale del Senegal) costituisce *"di per sé una condizione generale di privazione del diritto fondamentale di vivere liberamente la propria vita sessuale ed affettiva"*. Secondo la Corte tale privazione rappresenta una *"violazione di un diritto fondamentale, sancito dalla nostra Costituzione, dalla C.E.D.U. e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea"* che *"si riflette, automaticamente, sulla condizione individuale delle persone omosessuali ponendole in una situazione di oggettiva persecuzione tale da giustificare la concessione della protezione richiesta."* La Suprema Corte, aveva, inoltre chiarito, in precedenza, che per persecuzione deve intendersi una forma di lotta radicale contro una minoranza, che può anche essere attuata sul piano giuridico e specificatamente con la semplice previsione del comportamento che si intende contrastare come reato punibile con la reclusione (Cass. n. 16417/2007).

In Senegal l'omosessualità è punita penalmente dall'art. 319 del codice penale. Il rapporto di Amnesty International 2016 -2017, alla voce *"discriminazione e altri abusi basati sull'orientamento sessuale e l'identità di genere"* riporta che l'attività sessuale consensuale tra gli adulti, menzionata nella legge come *"atto innaturale"*, è un reato penale e le sanzioni variano da un anno a cinque anni di reclusione con multe tra 100.000 e 1.5 milioni di franchi CFA (\$ 170 e \$ 2.500 ); non esistono previsioni legislative che impediscano la discriminazione basata sull'orientamento sessuale o l'identità di genere, né esistono leggi sul crimine di odio, che potrebbero essere utilizzate per perseguire i reati motivati da persecuzione contro persone LGBTI. Questi soggetti affrontano una



situazione di diffusa discriminazione, di intolleranza sociale e atti di violenza. Gli individui LGBTI sono stati oggetto di frequenti minacce, attacchi di mob, rapine, espulsioni, ricatti e stupri. Gli attivisti LGBTI si sono lamentati anche della discriminazione nell'accesso ai servizi sociali. Nel marzo 2016 uno studente all'università di Dakar ha accusato un altro studente di essere gay. Una folla di studenti ha inseguito il soggetto accusato, che ha trovato rifugio in una banca e poi un ufficio di sicurezza del campus, che sono poi stati saccheggianti a dati alle fiamme dalla folla.

Spesso le vittime sono troppo spaventate ed intimidite per denunciare l'abuso e coloro che hanno tentato di denunciare sono stati talvolta sottoposti ad abusi di polizia, con violenze fisiche e trattamenti umilianti. La polizia in alcuni casi ha arbitrariamente arrestato persone LGBTI, abusato di loro durante la detenzione e non ha seguito le procedure investigative appropriate. Sebbene la legge preveda l'arresto di persone fermate mentre commettono un "atto innaturale", la polizia ha arrestato spesso persone solo sospettate di essere gay e che hanno subito lunghi periodi di detenzione ingiustificata.

A gennaio, nella regione di Guediawaye, un giudice ha riformato le condanne di sette uomini che erano stati incarcerati per "atti innaturali". La polizia aveva arrestato gli individui, senza mandato, nel luglio 2015 e nell'agosto del 2015 i fermati erano stati condannati a sei mesi di carcere. Secondo fonti contattate da Human Rights Watch, nessun agente di polizia o altri soggetti hanno testimoniato contro gli uomini durante il processo, e il documento di polizia sulla base del quale era avvenuto il fermo era privo degli elementi fondamentali per dimostrare l'esistenza di un reato.

Le ONG locali hanno lavorato attivamente sulle questioni relative ai diritti LGBTI, ma a causa dello stigma sociale e delle leggi contro l'omosessualità, hanno mantenuto un profilo estremamente basso. I media affrontano raramente il problema degli atti di odio o di violenza contro le persone LGBTI. ([http://www.ecoi.net/local\\_link/337229/466989\\_en.html](http://www.ecoi.net/local_link/337229/466989_en.html)).

Risulta evidente, dalle informazioni reperite, che le persone di orientamento omosessuale siano costrette a violare la legge penale del Senegal e ad esporsi a gravi sanzioni, oltre che a discriminazioni e persecuzioni sociali, per poter vivere liberamente la propria sessualità e ciò costituisce una grave ingerenza nella vita privata dei cittadini, che compromette la loro libertà personale.



Nella fattispecie esaminata, la coerenza delle dichiarazioni del ricorrente unitamente alla documentazione prodotta consentono di superare le perplessità espresse dalla Commissione territoriale in merito alla condizione di omosessualità del ricorrente. Inoltre si deve tenere conto, come peraltro ben argomentato dalle relazioni depositate (docc. 17 e 18), delle serie difficoltà di persone semplici, nate e vissute in un ambiente intriso di cultura omofoba ad esprimere e descrivere la propria inclinazione omosessuale, orientamento che li ha portati, in Patria, quantomeno ad una fortissima situazione di discriminazione e vessazione sociale.

Rilevato, pertanto, che nel caso in esame, può dirsi provata la condizione di omosessualità del ricorrente e che deve ritenersi fondato il timore del medesimo, nel caso di rientro in Senegal, di essere perseguitato per tale motivo, ai sensi dell'art. 1 lett. A 2) della Convenzione di Ginevra del 1951, va riconosciuto allo xxxxxxxx lo *status* di rifugiato.

Questo Giudice non ritiene di doversi pronunciare sulle restanti istanze, formulate in via subordinata, che devono intendersi assorbite dal riconoscimento della maggiore forma di protezione internazionale.

La mancata costituzione dell'amministrazione statale convenuta esonera dal pronunciare sulle spese.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa:

1. Accoglie integralmente il ricorso proposto da **xxxxx**, nato a xxxx, nella regione di Tamba, (Senegal) il xxxx1997 e gli riconosce lo *status* di rifugiato ai sensi dell'art. 1 lett. A 2) della Convenzione di Ginevra e del D.Lvo 251/2007;
2. Nulla sulle spese,
3. Dispone che la presente ordinanza sia notificata al ricorrente e comunicata alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale presso la Prefettura di Milano.

Milano il 4 maggio 2017

Il Giudice

Dott. Marta Bianca de' Costanzo





